



Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

Il Giudice,

a scioglimento della riserva di cui alla udienza del 12.7.21;

ritenuta - nella delibazione esperibile nella presente fase processuale - la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendo la opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione e sussistendo il *periculum in mora*, con riferimento al credito rivendicato dalla ingiungente:

rilevato, infatti, che:

- 1) l'ammontare dei canoni non pagati risulta, allo stato, dall'estratto conto analitico prodotto dalla opposta, mentre le contestazioni di parte opponente relative a detto ammontare non sono suffragate da prova scritta o di pronta soluzione;
- 2) lo sconto (patri a 3,5 mensilità e mezzo, comprensivi dell'Iva: cfr. il conteggio reso da parte opposta) applicato dalla proprietaria alla affittuaria - in ragione della sopravvenienza della pandemia e della incidenza della stessa sull'economia del contratto - non appare allo stato iniquo rispetto al sinallagma negoziale, e ciò anche in ragione della considerazione che segue;
- 3) la affittuaria - nelle more del procedimento - ha continuato a non versare alcun canone alla controparte, tanto da accumulare un debito complessivo superiore a 200.000,00 euro, così da apportare una grave e persistente alterazione al sinallagma della operazione contrattuale;
- 4) la assoluta mancanza, in capo alla debitrice, di beni aggredibili fonda altresì il *periculum in mora* della pretesa della creditrice di concessione del provvedimento ex art. 648 c.p.c.

Rilevato infine che deve essere assegnato alle parti il termine di legge per il completamento della procedura di mediazione obbligatoria, già intrapresa nelle more della scorsa udienza.

P.Q.M.

Concede la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.

Assegna alle parti il termine di legge per completare la procedura di mediazione obbligatoria e rinvia alla udienza del 18.10.21 ore 12.45.

Si comunichi.

Chieti, 19 luglio 2021

Il Giudice
Dott. Gianluca Falco